



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI FUNERARI, TEMPIO
CREMATORIO E PROTOCOLLO

Determinazione Dirigenziale	
N. 1973	di data 08/09/2026

Oggetto: D.LGS. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETTERA B). AFFIDO DIRETTO FORNITURA E CONSEGNA DI RAMPA PER AUTOMEZZO FUNEBRE E SCALE A CAVALLETTO PER LOCULI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.689,28

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Ufficio Servizi funerari:

cura la gestione e la manutenzione dei 21 cimiteri dislocati sul territorio comunale e delle camere mortuarie assicurando una costante cura e gestione razionale del patrimonio comunale;

garantisce alla collettività l'esecuzione in economia diretta, non solo il servizio di onoranze funebri, ma anche di tutte le operazioni di polizia mortuaria e cimiteriali quali le sepolture, tumulazioni, esumazioni, cremazioni ecc.;

offre quindi alle famiglie colpite dal lutto una prestazione completa, qualificata, efficiente e a un prezzo contenuto;

premesso altresì che in un settore tanto delicato, professionalmente complesso ed emotivamente coinvolgente, come quello funerario e cimiteriale, è necessario sviluppare e migliorare costantemente la qualità delle prestazioni offerte e delle attrezzature in dotazione al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative dell'utenza ed agevolare in ogni modo la fruizione dei servizi e delle strutture, nonché attuare ogni accorgimento per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

tenuto conto che fra le operazioni di polizia mortuaria rientra anche il servizio di trasporto funebre come definito dall'art. 20 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, che comporta il trasferimento della salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, al luogo della cerimonia funebre e alla sepoltura o cremazione;

dato atto che questi trasporti comportano il carico e lo scarico dei feretri sul e dall'automezzo funebre più volte ed è pertanto necessario che tali attività vengano svolte sia assicurando alle famiglie richiedenti un servizio rispettoso del decoro della salma, sia consentendo agli operatori funerari di svolgere il loro lavoro in condizione di salute e sicurezza evitando comportamenti a rischio o nocivi;

atteso che attualmente il caricamento del feretro sul mezzo funebre comporta il parziale sollevamento a braccia dello stesso;

dato atto che una rampa, elaborata sulla base delle specifiche costruttive del mezzo e dei movimenti da compiere nello svolgimento della movimentazione dei feretri, consentirebbe di

agevolare le manovre necessarie riducendo notevolmente i rischi a carico degli operatori;

ritenuto pertanto necessario, in attuazione dell'art. 16, comma 3 del succitato regolamento comunale secondo il quale l'Amministrazione *"è tenuta a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili e conosciuti e a dotare il personale delle attrezzature, dei materiali, dei capi di vestiario e dei DPI idonei ad agevolare il loro lavoro, ad assicurare la sicurezza ..."* fornire agli operatori funerari nuovi strumenti e attrezzature sempre più versatili e adattabili alle diverse situazioni di lavoro ed agli imprevisti;

ritenuto opportuno in tale ottica dotare i Servizi funerari di una rampa di carico per l'automezzo funebre al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di trasporto delle salme in condizioni più agili riducendo il rischio di infortuni;

visto il preventivo, protocollato al n. 335462, di data 07/09/2026, fornito dall'impresa Gecele Franco s.r.l., con sede legale in Romagnano (TN) via alle Sette Fontane 36, C.F. e P. IVA 01099690222 che quantifica in complessivi euro 290,00 (IVA esclusa) la fornitura di una rampa di facilitazione al carico dei feretri sull'automezzo funebre, da realizzare a misura delle caratteristiche del mezzo stesso;

ritenuto che un sondaggio del mercato, tenuto conto anche dei costi di gestione ed elaborazione procedimentale, non assicurerebbe condizioni economiche significativamente migliori considerata l'esiguità dell'importo e la customizzazione del prodotto garantita dall'impresa interpellata;

dato atto che sempre più persone optano per il servizio di cremazione con successiva tumulazione delle ceneri nei loculi cimiteriali e che conseguentemente nei cimiteri cittadini è stato sensibilmente incrementato il numero di loculi a disposizione;

dato atto inoltre che tali loculi sono costruiti in file verticali sovrapposte e pertanto non tutti direttamente raggiungibili senza l'ausilio di una scala;

atteso pertanto che, al fine di rendere accessibili all'utenza anche i loculi posti più in alto, vengono messe a disposizione delle scale a cavalletto con corrimano, pianerottolo e parapetto protettivo cosicché i visitatori possano in sicurezza e comodità posare un fiore o curare la lapide del proprio defunto;

valutato che, alla luce dell'attuale numero di loculi posti in alto rispetto al piano di calpestio, le esigenze ora rappresentate possano essere soddisfatte incrementando di ulteriori tre unità le scale a palco messe a disposizione dell'utenza;

visti i preventivi pervenuti:

- protocollo n. 304275, di data 05/08/2026, fornito dall'impresa Coccato & Mezzetti s.r.l., con sede legale in Galliate (NO) via Ugo Foscolo 12, C.F. e P. IVA 01045500038 che quantifica in complessivi euro 1.010,00 (IVA esclusa) la fornitura di una scala;
- protocollo n. 335373, di data 07/09/2026, fornito dall'impresa F.lli Ferretti s.r.l., con sede legale in Quattro Castella (RE) via C. Prampolini 69, C.F. 01442690366 e P. IVA 01134420353 che quantifica in complessivi euro 911,33 (IVA esclusa) la fornitura di una scala;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare quanto disposto dalla L.P. n. 23/1990 come di seguito:

- art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

- art. 4 bis 1 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, ai sensi del quale *“La Provincia mette gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici ... (omissis) ... la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata denominata Contracta. Su Contracta sono resi disponibili anche il mercato elettronico provinciale, per gli approvvigionamenti di valore inferiore alla soglia europea, e gli altri strumenti di acquisto e negoziazione. ... (omissis). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo di Contracta ... (omissis).”*

atteso che questo provvedimento riguarda l'acquisto di un servizio di manutenzione di importo inferiore ad euro 140.000,00 pertanto non rientrante nella Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi approvata dalla Giunta comunale;

verificato ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che la fornitura in parola non riveste alcun interesse transfrontaliero in ragione dell'esiguità dell'importo;

richiamato inoltre l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante tramite affidamento diretto;

richiamato altresì, quale disposizione di carattere organizzativo, l'art. 21, commi 1 e 2 lettere b-bis) e h) della L.P. 23/1990 che contemplano la possibilità di addivenire alla conclusione del contratto direttamente con un determinato fornitore sia qualora, a causa di particolarità tecniche, artistiche, la fornitura possa venire affidata unicamente a un fornitore determinato, sia allorché il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea;

dato atto che gli eventuali controlli a campione sui requisiti generali, ai sensi dell'art. 52 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, verranno eseguiti secondo quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 38/18 di data 09/04/2024;

atteso che l'affidamento delle forniture, oggetto di questo provvedimento, avverrà ricorrendo alla piattaforma Contracta, messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti pubblici, procedendo alla scelta del contraente secondo quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto stabilito dall'art. 36 ter 1 comma 6 della L.p. n. 23/1990;

verificata l'impossibilità di avvalersi, per la fornitura di cui trattasi, di Convenzioni attivate da APAC;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 43/2026 in tema di applicazione del principio di rotazione;

ritenuto, per le ragioni esposte in premessa di procedere all'affidamento delle forniture in parola direttamente e rispettivamente:

- all'impresa Gecele Franco s.r.l., la fornitura di una rampa di facilitazione al carico dei feretri elaborata per l'automezzo funebre impiegato nel servizio;
- all'impresa F.Ili Ferretti s.r.l. la fornitura di n. 3 scale a cavalletto (con corrimano, pianerottolo e parapetto protettivo) che ha presentato la migliore offerta;

ritenuto quindi di procedere all'impegno della spesa occorrente per l'acquisto delle attrezzature in parola per complessivi euro 3.689,28 (di cui 655,28 IVA al 22%), ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento comunale di contabilità approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 35 del 14/03/2001 e n. 136 del 23/11/2016, imputando la spesa al cap. 7315 (Servizi funerari: acquisto attrezzature) con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028 che presenta la necessaria disponibilità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.Lgs n. 81/2008;
- la L.P. n. 2/2016 e la L.P. n. 23/1990;
- il D.P.R 285/1990 di approvazione del Regolamento di polizia mortuaria;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare 09.04.1997 n. 38 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 16.02.2021 n. 28;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 103/2025 prot. n. 350563 di data 03/10/2025 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di procedere all'acquisto dei beni necessari a migliorare la fruibilità dei mezzi funebri e degli spazi cimiteriali per le ragioni esposte in parte narrativa;
2. di affidare pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettivamente:
 - la fornitura e consegna della rampa di carico all'impresa Gecele Franco s.r.l., con sede legale in Romagnano (TN) via alle Sette Fontane 36, C.F. e P. IVA 01099690222, per l'importo complessivo massimo di euro euro 290,00, (oneri fiscali esclusi);
 - la fornitura e consegna di n. 3 scale a cavalletto all'impresa F.lli Ferretti s.r.l., con sede legale in Quattro Castella (RE) via C. Prampolini 69, C.F. 01442690366 e P. IVA

- 01134420353 per l'importo complessivo di euro 2.734,00 (IVA esclusa)
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.689,28 (di cui 665,28 IVA al 22%), imputandola al capitolo cap. 7315 (Servizi funerari: acquisto attrezzature), che presenta la necessaria disponibilità, con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028, come indicato nell'allegato prospetto dati finanziari;
 4. di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati dalle imprese affidatarie, saranno effettuati secondo le disposizioni interne definite con propria determinazione n. 38/18 del 09/04/2024 ed eventuali successive modifiche che dovessero intervenire;
 5. di dichiarare che le obbligazioni diventano esigibili entro la data del 31 dicembre 2026;
 6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei rispettivi contratti;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art.12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza;
 8. di dare mandato al Capo Ufficio di predisporre tutti gli atti necessari alla stipulazione ed esecuzione del contratto di cui al punto precedente;
 9. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato;
 11. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato.

Dirigente del Servizio
PATERNOSTER FABRIZIO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).